

**Oggetto**

Domanda di provvedimenti urgenti allo scopo di ottenere, in sostanza, la sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento europeo in data 1° dicembre 2006, che accettava l'offerta della società Mostra e che respingeva l'offerta della ricorrente nella gara di appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003, nonché dell'esecuzione del contratto eventualmente firmato dalla società Mostra, in attesa della pronuncia del Tribunale sul ricorso di cui alla causa principale.

**Dispositivo**

- 1) *Non occorre statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

---

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
1° marzo 2007 — Dow AgroScience/EFSA**

**(Procedimento T-397/06 R)**

**(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Irricevibilità»)**

(2007/C 95/88)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Richiedente:* Dow AgroScience Ltd (Hitchin, Regno Unito) (Rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

*Resistente:* Autorità europea per la sicurezza alimentare (Rappresentanti: A. Cuvillier e D. Detken, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto dell'EFSA 28 luglio 2006, aggiornato il 6 ottobre 2006, per quanto riguarda la valutazione del principio attivo haloxyfop-R ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), nonché alla pronuncia di altri provvedimenti provvisori

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
  - 2) *Le spese sono riservate.*
- 

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
26 febbraio 2007 — Sumitomo Chemical Agro Europe/  
Commissione**

**(Causa T-416/06 R)**

**(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Difetto di urgenza»)**

(2007/C 95/89)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Richiedente:* Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francia) (Rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

*Resistente:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta, da un lato, alla sospensione di talune disposizioni della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/132/CE che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE, al fine di iscriverla la sostanza attiva procimidone (GU L 349, pag. 22), e, dall'altro, a che siano adottate alcuni altri provvedimenti provvisori.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
  - 2) *Le spese sono riservate.*
- 

**Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Fahas/Consiglio**

**(Causa T-49/07)**

(2007/C 95/90)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Sofiane Fahas (Milkendorf, Germania) (Rappresentante: avv. F. Zillmer)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, e che abroga la decisione 2002/460/CE, con cui il Consiglio ha emanato un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica, nonché tutte le decisioni nel frattempo adottate dal Consiglio dell'Unione europea, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, attualmente in vigore, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;
- dichiarare inapplicabili con riferimento al ricorrente tutte le decisioni summenzionate, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma determinata equitativamente dal giudice, per un ammontare minimo però di EUR 2. 000, 00;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il ricorso, il ricorrente impugna la decisione 2006/1008/CE <sup>(1)</sup> e tutte le decisioni precedenti a partire dalla decisione 2002/848/CE <sup>(2)</sup>, in quanto egli sia espressamente menzionato nel testo impugnato.

A fondamento del ricorso il ricorrente fa valere, in particolare, la violazione del suo diritto alla difesa e del suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale. Inoltre, la decisione 2006/1008/CE non sarebbe motivata e sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 253 CE.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123).

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12).

**Ricorso presentato il 23 febbraio 2007 — Repubblica portoghese/Commissione****(Causa T-50/07)**

(2007/C 95/91)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (Lisbona, Portogallo) (Rappresentanti: L. Inez Fernandes e P. Barros da Costa, in qualità di agenti, e M. Figueiredo, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 14 dicembre 2006, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» <sup>(1)</sup>, nella parte in cui applica al Portogallo una rettifica finanziaria del 5 % negli aiuti ai seminativi, per quanto riguarda il pagamento supplementare per il grano duro, per un importo di EUR 3 945 827, nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(2)</sup>;
- in via subordinata, annullare la decisione nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le spese effettuate dalla Repubblica portoghese prima del 16 dicembre 2003, che si quantificano in EUR 3 231 650,20;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 7, n. 4, lett. a), quarto comma, del regolamento n. 1258/1999 <sup>(3)</sup>: nel contesto di tale motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione e violazione di forme sostanziali;
- Quanto alla realizzazione tardiva dei controlli in loco durante le campagne 2002 e 2003, ad essa addebitata dalla decisione, la ricorrente denuncia la violazione del principio di sussidiarietà, del principio di uguaglianza tra gli Stati membri, del principio di proporzionalità e un errore sui presupposti di fatto;
- la ricorrente deduce altresì l'inesistenza del pregiudizio finanziario per il FEAOG;
- la ricorrente contesta, d'altro canto, l'interpretazione della Commissione secondo cui vi sarebbe stato un numero insufficiente di ispezioni sul terreno relative al grano duro nel 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 355, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU L 160, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).